

DIRITTO SOCIETARIO

Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista **– quarta parte**

di Luca Dal Prato

Nei precedenti tre interventi sulle modalità di finanziamento delle imprese (“[Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista](#)”, “[Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista](#)” e “[Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista - terza parte](#)”) abbiamo accennato alle tecniche bancarie che il professionista deve conoscere per affiancare i propri clienti nel reperimento di nuova finanza: si è parlato, ad esempio, di istituti come l’apertura di un fido bancario e l’apertura di credito, possibilmente combinata ad operazioni di sconto e di “castelletto”. Oggi affronteremo invece le soluzioni di disinvestimento veloce dei crediti che il professionista, anche sulla base dell’analisi di bilancio, potrebbe valutare con il cliente, come le ricevute bancarie, gli anticipi su fatture e le anticipazioni bancarie. Accenneremo infine ai principali tipi di mutuo (a tasso fisso/variabile, a capitale indicizzato o fondiario).

Le ricevute bancarie sono documenti emessi dal cliente che, una volta esibiti e accettati in banca, permettono di riscuotere il credito con clausola “

salvo buon fine" (se la banca fa credito alla società, ponendo in essere un vero e proprio fido) o

al dopo incasso" (se la banca si impegna esclusivamente all'incasso). La banca, infatti, **accredita** l'importo al netto delle commissioni ed **estingue** la ricevuta **con** il pagamento del **saldo** da parte del **debitore**.

Ove la società non sia in possesso di effetti cambiari o di ricevute bancarie, bensì di un fido bancario, può valutare l'istituto dell'**anticipo su fatture**. Questa pratica è una specie di **cessione del credito non scaduto**, con clausola **pro solvendo**, in cui la banca subentra al proprio cliente e il **debitore** si **impegna** non più verso il cedente ma **verso** la banca stessa. L'anticipo su fatture **consiste** quindi nel concedere un **acconto** sul credito, al **netto** di una differenza (come **garanzia**) pari mediamente al 20%-30%. La procedura si sviluppa in **tre fasi**: si **presenta** la copia della **fattura** alla banca, la quale verifica la bontà del credito; si **cede** il **credito** compilando un apposito modello (di cui una copia è spedita al debitore) e la banca **dispone** la **somma** accordata a favore del cliente. L'anticipo su fatture è un'operazione **più costosa** per il cliente, in quanto generalmente gli **interessi** sono calcolati sull'importo totale anticipato, per tutto il periodo dell'operazione, senza considerare volume e durata dell'utilizzo.

Se invece il cliente ha la disponibilità di beni da impegnare come garanzia, potrebbe valutare la soluzione dell'

anticipazione bancaria, ossia un contratto di credito, disciplinato dagli artt. 1846-1851 c.c., in forza del quale la banca concede al cliente (c.d. anticipato o sovvenuto), previa costituzione di una garanzia (pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci), una somma proporzionata al valore dell'oggetto della garanzia. Le anticipazioni bancarie sono quindi operazioni di credito con le quali una banca **assegna** una somma di

denaro, a un tasso di
interesse e ad una scadenza prestabilita, a
fronte di

garanzie reali su

beni mobili. Si parla di

anticipazione su titoli quando il bene “impegnato” è costituito da valori mobiliari che rendono un interesse. Il pegno si costituisce con la consegna (i.e. con la girata per garanzia o con l’annotazione del vincolo sul titolo e sul registro dell’emittente). Nel caso di

anticipazione su merci, il pegno si costituisce con la consegna e la custodia della merce può essere affidata alla banca. Al momento della costituzione della garanzia, le parti devono procedere alla stima delle merci o dei titoli e l’ammontare della somma anticipata è fissato sulla base del valore del pegno, diminuito di una percentuale (scarto) di circa un decimo. L’art. 1846 c.c. prevede la possibilità che la banca rilasci la

polizza di anticipazione, nella quale sono indicati gli estremi dell’operazione, i beni oggetto della garanzia e le condizioni generali del contratto. Infine, la costituzione del pegno come garanzia può essere offerta anche da un

terzo, che interviene nel contratto e ne accetta le condizioni.

In sintesi, la

differenza

tra l’

apertura di credito e l’

anticipazione risiede nella

garanzia: nell’apertura di credito la stessa assume un ruolo secondario mentre, nell’anticipazione, risulta essere fondamentale, in quanto la banca può rivalersi anche nel caso in cui si verifichi solamente una diminuzione del valore della stessa.

Oltre alle linee di credito sopra esaminate, l’impresa può valutare la concessione di un
mutuo che, ai sensi dell’

art.

1813

c.c. è “

[...] il contratto col quale una parte (n.d.r. mutuante)

consegna all’altra (n.d.r. mutuatario)

una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il mutuo può assumere

diverse forme. Escludendo il mutuo a

tasso fisso (dove la rata non muta per tutta la durata del contratto o è soggetta ad adeguamenti periodici ogni 3/5 anni) l’instabilità dei mercati porta per lo più le imprese a stipulare mutui con

tasso di interesse variabile. In questo caso il tasso è soggetto a modifiche in ragione delle opzioni accordate al cliente (i.e. passaggio a tasso fisso o riduzione dello spread, cioè il margine di guadagno della banca con il passare degli anni) e al parametro da adottare, che generalmente è il tasso ufficiale di sconto (oppure il Prime rate Abi, il tasso Euribor o il tasso

medio di rendita lordo dei titoli di stato quotati presso la Borsa di Milano). I mutui possono essere anche a

capitale indicizzato, se mantengono invariato il potere di acquisto del capitale in caso di inflazione. Questa soluzione è utilizzata, ad esempio, nelle cooperative edilizie e nelle imprese di costruzione, consentendo di gestire uscite finanziarie più basse nei primi anni di ammortamento, per aumentare durante la vita del contratto. Si parla invece di

mutui fondiari, regolati dagli artt. 38-42 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (TUB), nel caso di finanziamenti di medio-lungo termine con

garanzie reali. In questo caso, il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche quando il bene sia alienato a terzi ed essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 c.c.). Anche l'ipoteca, così come la garanzia, può gravare non solo sui beni del debitore, bensì anche di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Come noto, l'

ipoteca si

differenzia dal

pegno: quest'ultimo, pur essendo un diritto reale di garanzia, si riferisce a cose mobili e determina una trasmissione del possesso del bene dal creditore al debitore; nell'ipoteca, che ha invece per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il possessore della cosa rimane il debitore.